



COMUNE DI VILLA DEL CONTE

Provincia
di
Padova

“Medaglia d’argento al merito civile”

Sede: Piazza Vittoria, 12 - 35010 Villa del Conte (PD)

C.F. 80010370288 - P.I. 00736110289

Sito: www.comune.villa-del-conte.pd.it mail: protocollo@comune.villa-del-conte.pd.it
centralino: 049 9394853 -814

Verbale nr. 2 del 24.01.2023

PARERE: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A €. 1.000,00 RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 01.01.2000 AL 31.12.2015. SCELTA NON APPLICAZIONE MISURA DI STRALCIO ART. 1, COMMA 229, LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197.

L’anno 2023 il giorno 24 del mese di gennaio, il Revisore Unico del Comune di Villa del Conte, dott. Giannantonio Franceschetti, ricevuta la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23.01.2023 riguardante la scelta di non applicazione della misura di stralcio automatico prevista dell’art. 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha proceduto all’esame della documentazione per esprimere il seguente parere.

Il Revisore,

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto “Legge di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata sul supplemento ordinario 43/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 29/12/2022 e in particolare gli artt. 227, 228 e 229 della suddetta Legge;

CONSIDERATO che:

- i commi da 222 a 229 della citata norma dispongono l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione. Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora;
- l’art 1 comma 229 della medesima legge prevede che “ Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”
- l’art. 1 comma 775, della legge 29 dicembre 2022, nr. 197 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;
- l’art. dall’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare dall’art. 52 del D.lgs. dicembre 1997, n. 446;

RILEVATO che nella proposta di deliberazione in esame si evince la volontà dell'Ente di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RICORDATO che l'Ente, ai fini dell'efficacia del provvedimento in esame, entro il 31 gennaio 2023 deve dare notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e dare notizia dell'adozione del provvedimento all'agente della riscossione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di esercizio della facoltà di cui all'art. 229 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ricordando che l'ente dovrà procedere alla trasmissione della delibera al MEF ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e a notificare la delibera all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Giannantonio Franceschetti

